

REGOLAMENTO (CE) N. 757/95 DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 1995

che fissa le quantità di carni bovine congelate, destinate alla trasformazione, che possono essere importate a condizioni speciali per il secondo trimestre 1995

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 424/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4, lettere a) e c),

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che il Consiglio, nel quadro del regime speciale d'importazione applicabile alle carni bovine congelate destinate alla trasformazione, ha elaborato, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 30 giugno 1995, un bilancio estimativo di 25 000 t, ripartite in due quantitativi di 12 500 t ciascuno secondo la natura dei prodotti necessari;

considerando che, a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68, è necessario stabilire le quantità da importare trimestralmente nonché il tasso di riduzione del prelievo all'importazione delle carni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) del regolamento citato;

considerando che il periodo di validità dei titoli di importazione rilasciati nel quadro del presente regolamento scade al termine del mese di luglio 1995; che i prelievi variabili all'importazione cesseranno di esistere dopo il 30 giugno 1995; che quindi è necessario adottare le oppor-

tune disposizioni economiche per le importazioni da effettuarsi dopo tale data;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il secondo trimestre 1995 le quantità massime di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68 sono fissate:

- a 6 250 t, espresse in carni con osso, per le carni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68;
- a 6 250 t, espresse in carni con osso, per le carni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) dello stesso regolamento.

Articolo 2

Per le importazioni delle carni di cui all'articolo 1, secondo trattino:

- effettuate prima del 1° luglio 1995, il prelievo da riscuotere è pari al prelievo applicabile il giorno dell'importazione, ridotto del 55 %;
- effettuate a partire dal 1° luglio 1995, oltre al dazio doganale del 20 % ad valorem è riscosso un onere all'importazione pari all'importo del prelievo applicabile il 30 giugno 1995 ridotto del 55 %.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(²) GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 2.

(³) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.